



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2717 di data 2 settembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione della pista da sci da discesa n. 8/1/30 denominata "VAGLIANA", la posa di un impianto di innevamento programmato a suo servizio, nonché una modifica tecnica non sostanziale alla correlata linea funiviaria M132h "CALCHERA DI BOCH – VAGLIANA" consistente nell'eliminazione di una rete di protezione presso la stazione di monte, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 23 aprile 2019, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione della pista da sci da discesa n. 8/1/30 denominata "VAGLIANA", la posa di un impianto di innevamento programmato a suo servizio, nonché una modifica tecnica non sostanziale alla correlata linea funiviaria M132h "CALCHERA DI BOCH – VAGLIANA" consistente nell'eliminazione di una rete di protezione presso la stazione di monte, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati febbraio e aprile 2019 e la successiva documentazione sostitutiva e integrativa datata luglio e agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede nel complesso l'esecuzione dei lavori di seguito indicati:

- ▶ interventi di allargamento e modellazione del piano sciabile lungo la pista da sci da discesa denominata "Vagliana", finalizzati a migliorare il flusso e la sicurezza degli sciatori cercando comunque di mantenere una conformazione quanto più naturale possibile, ed in particolare:
  - la riduzione delle pendenze trasversali del tracciato presenti tra le sezz. 1 ÷ 3, tramite operazioni di movimentazione del terreno con spessori compresi entro il mezzo metro, circa;
  - il riempimento di una depressione presente tra le sezz. 4 ÷ 6, tramite il riporto di materiale fino ad un'altezza massima di poco superiore al metro;
  - l'allargamento in sinistra orografica dell'accentuata strettoia presente nel tratto compreso tra le sezz. 6 ÷ 10, fino ad un massimo di circa 22 m, con altezze massime di sterro e riporto contenute rispettivamente entro 2,00 m e 1,20 m, circa;
  - la regolarizzazione del piano sciabile tra le sezz. 10 ÷ 14, tramite la rettifica dei dossi e degli avvallamenti più accentuati presenti con spessori massimi dei movimenti terra contenuti entro circa 1,50 m ed un modesto allargamento del tracciato in destra orografica fino ad un massimo di circa 8 m;
  - la regolarizzazione del piano sciabile tra le sezz. 14 ÷ 20 e l'allargamento del tracciato in destra orografica fino ad un massimo di circa 10 m, con altezze massime di sterro e riporto pari rispettivamente a 2,30 m e 1,30 m, circa;
  - la regolarizzazione del piano sciabile tra le sezz. 20 ÷ 23 e l'allargamento del tracciato in sinistra orografica fino ad un massimo di circa 17 m, in un tratto caratterizzato da un restringimento, in particolare tramite il rimodellamento del dosso presente con altezze massime di sterro e riporto pari rispettivamente a 3,00 m e 2,10 m, circa;
- ▶ la posa in opera di un impianto di innevamento programmato a servizio della sopraccitata pista da sci con uno sviluppo di circa 870 m, connesso alla rete di innevamento generale tramite una linea di collegamento della lunghezza di circa 180 m, mediante la posa entro degli scavi a sezione ristretta di condotte di distribuzione idrica e dell'aria compressa, di cavidotti elettrici di alimentazione e di comando, di tubazioni passacavo di riserva e di drenaggio, di tondino di messa a terra e di circa n. 14 pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve;
- ▶ una modifica tecnica non sostanziale alla correlata linea funiviaria "Calchera di Boch – Vagliana" consistente nell'eliminazione di una rete di protezione presso la sua stazione di monte e nella realizzazione, in sua sostituzione, di un modesto rilevato con una scogliera di sostegno al suo piede.

A fine lavori tutte le superfici lavorate verranno ripristinate mediante il riposizionamento del cotico erboso precedentemente recuperato ed il rinverdimento con semina e pacciamatura di fieno.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento relativo alla linea funiviaria "Calchera di Boch – Vagliana" è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Visto la nota del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, prot. n. 490710 di data 6 agosto 2019, con cui è stato comunicato l'esito positivo del procedimento di verifica preventiva della valutazione d'incidenza di cui al D.P.P. 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) – in tal caso nella ZSC “Dolomiti di Brenta” – condizionato al rispetto di alcune prescrizioni concordate con l'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, nonché del parere di conformità degli interventi proposti espresso da quest'ultimo rispetto alle relative Norme del Piano di Parco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna Campiglio, Via Presanella, 12, ad eseguire i lavori concernenti la sistemazione della pista da sci da discesa n. 8/1/30 denominata “VAGLIANA”, la posa di un impianto di innevamento programmato a suo servizio, nonché una modifica tecnica non sostanziale alla correlata linea funiviaria M132h “CALCHERA DI BOCH – VAGLIANA” consistente nell'eliminazione di una rete di protezione presso la stazione di monte, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente:
  - delle prescrizioni concordate con l'Ente Parco Naturale Adamello Brenta contenute nella comunicazione del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette di data 6 agosto 2019, di seguito indicate:
    - si ritiene necessario che i lavori sul piano pista vengano concentrati alle sole zone ritenute strettamente necessarie ai fini della sicurezza e della percorribilità della pista, ponendo in secondo piano la quantità di neve necessaria ad innevare, dal momento che si tratta di una pista con caratteristiche peculiari che si chiede vengano mantenute, anche per non rischiare di banalizzare i luoghi interessati dall'intervento;
    - tale prescrizione va applicata su tutto lo sviluppo della pista Vagliana, anche se particolare attenzione dovrà essere posta alla parte superiore (sezioni da 1 a 9), con buoni caratteri di naturalità e un ricco corteggio floristico, riferibile a tratti all'habitat cod. 62130 (formazioni erbose e nardo), definito come prioritario;
    - in tal senso si chiede estrema cura nella messa in pristino dei luoghi, cercando di recuperare il più possibile le zolle erbose del substrato presente nella parte alta e cercando al tempo stesso di migliorare il restante piano pista, attualmente piuttosto degradato (da sezione 10 al termine della pista);
    - i lavori dovranno cominciare dopo il 15 di agosto al fine di non interferire con le presenze faunistiche della zona;

- nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni tecnico-operative:
  - i movimenti di terra e l'alterazione della copertura erbacea non dovranno essere estesi alle intere superfici per le quali in planimetria sono evidenziati scavi o riporti (seppur di limitata entità), ma andranno limitati alla traccia dell'innevamento, ai punti critici della pista che necessitano di allargamenti o di eliminazioni di asperità ed avvallamenti significativi, nonché alle aree che già allo stato attuale si presentano alterate da interventi precedenti; si dovrà pertanto evitare il livellamento andante del piano pista, conservando una certa articolazione morfologica e provvedendo piuttosto all'addolcimento delle asperità mediante la distribuzione della neve prodotta dal nuovo impianto;
  - per quanto possibile, andrà ridimensionato l'intervento di allargamento nel tratto superiore della pista (sezz. 6-10) in modo da non rimuovere completamente il dosso boscato posto in sinistra, pur garantendo un raccordo armonico tra il futuro piano pista ed il terreno circostante;
  - si dovrà procedere alla preventiva rimozione delle zolle erbose ed arbustive, al loro accantonamento ed al riutilizzo per la realizzazione dei ripristini una volta completata la sistemazione morfologica del piano pista;
  - nelle operazioni di rinverdimento si dovranno utilizzare miscugli di sementi di specie caratteristiche della zona di intervento;
  - in relazione all'inserimento della zona di intervento in area di presenza di Tetraonidi (in particolare gallo forcello), i lavori non potranno essere intrapresi prima del 15 agosto dell'anno di intervento;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
- 3. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul **capitolo provinciale per migliorie boschive** di una somma di **€ 800,00 (euro ottocento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
- 4. di rendere noto, in ordine alla modifica tecnica non sostanziale prevista in progetto, che dovrà essere assolto quanto previsto all'articolo 25, comma 5 della l.p. 7/87, relativamente al deposito della documentazione tecnica per l'approvazione da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;
- 5. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
- 6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
- 7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata solo copia della presente deliberazione;

10. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr